



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 179

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Finco

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2003, N. 23
“NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L’ AMMODERNAMENTO
DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 settembre 2016.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2003, N. 23
‘NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L’ AMMODERNAMENTO
DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI’**

Relazione:

Con la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 sono state introdotte significative modificazioni ed adeguamenti della disciplina regionale in oggetto.

In particolare è stata introdotta la nuova categoria dei carburanti a basso impatto ambientale, nella quale sono ricompresi, oltre a gas di petrolio liquefatto (gpl) e gas naturale (metano), anche gli altri carburanti eco-compatibili che si renderanno disponibili sul mercato, fra i quali l'idrogeno, le miscele idrogeno e gas naturale, il bioetanolo ed i carburanti provenienti da biomassa.

Con il presente progetto di legge ci si propone di completare, nelle more di un riordino complessivo della disciplina, l'intervento già operato dal legislatore.

Trattasi in particolare, ed al fine di favorire l'aumento del parco circolante alimentato da carburanti a ridotto impatto ambientale, di introdurre la possibilità di realizzare impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione eroganti esclusivamente carburanti ecosostenibili anche in deroga ai requisiti previsti per gli impianti di distribuzione di carburanti ordinari, assicurando in tal modo una maggiore diffusione dei carburanti ecocompatibili e di sistemi per l'autosufficienza energetica e rispondendo direttamente alla necessità di interventi immediati e fattibili sul fronte delle politiche ambientali e del risparmio energetico.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2003, N. 23
“NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L’ AMMODERNAMENTO
DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI”**

**Art. 1 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23
“Norme per la razionalizzazione e l’ ammodernamento della rete distributiva
di carburanti”.**

1. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è così sostituito:

“3. I comuni possono autorizzare, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1, l’installazione e l’esercizio di impianti di carburanti eroganti esclusivamente carburante a basso impatto ambientale come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera b bis).”.

Art. 2 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l' ammodernamento della rete distributiva di carburanti".	3
Art. 2 - Entrata in vigore.....	3